

STATUTO
COSTITUITO IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
DENOMINATA
"VIBES APS"



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "VIBES APS", di seguito denominata "associazione", con sede in Vigevano (PV), via Col di Lana n. 5.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "VIBES APS" Ente del Terzo Settore".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Pavia, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

1. L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità esclusivamente civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ

CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, (art. 16, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223), programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso trasmessi tra le ore 7 e le 21. Non sono considerati tali programmi musicali intervallati da pubblicità o da brevi commenti).

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

m) Servizi strumentali ed enti del Terzo Settore per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

n) Cooperazione allo sviluppo (legge 11 agosto 2014, n. 125).

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. All'art 2, comma 4, decreto legislativo 112/2017), si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati":

Alice Hotta

Enrico Benti

Federico

Alessandro Lippolis

Stefano Lazzarini

Francesco P.

- Lavoratore molto svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" (presente nella legge).
- Persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

u) BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI (legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione viene a promuovere la formazione di conoscenze pratiche nei seguenti ambiti:

- Promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche;
- Promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, festival, eventi, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, seminari, rassegne, spettacoli ed ogni altra attività riguardante l'arte, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Promuovere ed organizzare eventi benefici di sensibilizzazione per supportare tematiche e categorie fragili;
- Promuovere ed organizzare corsi formativi di aggiornamento e perfezionamento di musica; canto; danza; moda; pittura; scultura; fotografia; animazione; cinema; regia; montaggio; riprese video; artigianato; architettura;
- Promuovere e organizzare progetti; stage; corsi; ed eventi artistici per categorie fragili come ospiti dei reparti ospedalieri; case di accoglienza; case famiglia; strutture per anziani.
- Svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci;
- Gestione di collaborazioni con associazioni, scuole o altri enti interessati alla conoscenza e alla diffusione dell'arte.
- Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati, e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione sociale e culturale;
- Proporsi come specifico punto di riferimento e/o struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione di iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statuari;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- Promuovere specifici progetti di innovazione della fruizione e per una maggiore diffusione dell'arte;
- Permettere il reinserimento/inserimento di categorie fragili nel mondo del lavoro attraverso progetti artistici;

- Promuovere progetti di artisti possessori di abilità straordinarie, permettendo loro la possibilità di entrate e inoltrarsi nel mondo dell'arte e di farne un lavoro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel dettaglio di tali attività.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Il suddetto consiglio si occupa della progettazione delle attività dell'associazione redigendo per l'anno successivo un bilancio preventivo sulla base della progettazione ideale.

ART.21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART.22

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

ART.23

(Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART.24

(Libri sociali obbligatori)

L'associazione deve tenere obbligatoriamente:

- Il libro degli associati o aderenti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- Il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'associazione. Come disposto dal decreto del 06/10/2021 è possibile istituire un'apposita sezione separata nel registro dei soci iscritti per coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale

I libri sociali sono depositati presso la sede legale per la libera consultazione degli associati.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Alce Natto

Enrico Banti

Fabrizio Green

Giuseppe Fodan

Giacomo

Carlo Lorenzo Romani

Francesca Biondi

Andrea Cipolletti

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro quindici giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro tre giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART.25

(Responsabilità ed assicurazione)

Tutti coloro che prestano attività di volontariato nei confronti dell'associazione sono assicurati per infortuni, malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione previa delibera del Consiglio Direttivo può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuali ed extra-contrattuali.

ART.26

(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART.27

(Deposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.



Allegato n. ¹ all'atto registrato a
Vigevano il ¹⁰ 2 GIUG 2025
Al n° ¹⁴¹ Ser. 3°

SU delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO

Fisquale RUSSO